



Dott. Francesco DONNINI
NOTAIO

REP.N. 31393

RACC.N. 10704

ATTO COSTITUTIVO
della "FONDAZIONE FEDERICO FAGIOLI O.N.L.U.S."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici), il giorno 12 (dodici) del mese di Febbraio.

In Pontassieve (FI), Piazza Cairolì n.5.

Avanti a me Dottor Francesco Donnini, Notaio in Prato, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, alla presenza dei testimoni signori:

- Vaggelli Laura, impiegata, nata a Bagno a Ripoli il 14 Maggio 1988 e residente in Pontassieve Via Nicola Pistelli n° 1;

- Rivoli Jessica, impiegata, nata a Bagno a Ripoli il 19 Giugno 1988 e residente a Rufina Viale Duca della Vittoria n° 135/Q, testimoni a me noti ed idonei, sono presenti i signori:

- **FAGIOLI MASSIMO**, impiegato, nato a Pieve del Cairo (PV) il 20 Ottobre 1955 residente in Pontassieve (FI) Via del Capitano n. 7 C.F.FGL MSM 55R20 G639D;

- **TOZZI MORENO**, pensionato, nato a Pontassieve (FI) il 20 Agosto 1953 residente in Pontassieve, (FI) Via Luigi Gori n. 4 C.F. TZZ MRN 53M20 G825Q;

- **ROSATI RENZO**, libero professionista, nato a Pontassieve (FI) il 14 Agosto 1952 residente in Figline Valdarno, (FI) Via Romania n.17 C.F. RST RNZ 52M14 G825D;

- **Zucchini Renzo**, impiegato, nato a Pontassieve il 14 Gennaio 1955 e residente a Pelago Via Fontisterni n°1 C.F. ZCC RNZ 55A14 G825F;


- **MIGLIORINI GIULIANO**, funzionario, nato a Pelago (FI) il giorno 11 Aprile 1956 il quale interviene al presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Pelago, con sede in Pelago, Via Ponte Vecchio n. 1, C.F. 01369050487, autorizzato alla firma del presente atto in virtù di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 in data 21 Dicembre 2012, esecutiva ai sensi di legge delibera della Giunta Comunale n. 16 del 12 Febbraio 2013, esecutiva ai sensi di legge e, giusta determina di spesa n. 13 adottata, ai sensi dell'art. 192 del citato D.Lgs n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Affari Generali del 12 Febbraio 2013.

Comparenti, cittadini italiani e di nazionalità italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

I signori **FAGIOLI MASSIMO**, **TOZZI MORENO**, **ROSATI RENZO**, **ZUCCHINI RENZO** ed il **COMUNE DI PELAGO**, come sopra rappresentato, a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, costituiscono una fondazione denominata "**FONDAZIONE FEDERICO FAGIOLI O.N.L.U.S.**", per la quale sarà richiesto il riconoscimento della personalità giuridica nonché l'iscrizione all'a-

Registrato a Prato
il 19/02/2013
Numero 1906
Serie 1T



59100 PRATO - Viale della Repubblica, 88 - tel. 0574 594912 - fax 0574 536200
50121 FIRENZE - Via G. Carducci, 20 - tel. 055 2341051 - 055 2343945 - fax 055 2346264
e-mail: fdonnini@notariato.it

Dott. FRANCESCO DONNINI - NOTAIO

nagrafe delle O.N.L.U.S..

Articolo 2

La fondazione ha sede legale in **Pontassieve (FI), Via del Capitano n. 7** e potrà istituire altrove, in Italia nonché in Europa, sedi secondarie, stabili organizzazioni, succursali, uffici, strutture operative e laboratori di ricerca.

Articolo 3

La fondazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi e con le modalità previste dallo Statuto e dalla legge.

Articolo 4

Scopo della fondazione, rivolto esclusivamente ai giovani e nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'attuazione di iniziative dirette all'assistenza sociale e socio - sanitaria ed in particolare:

- al sostenimento e recupero di persone che hanno subito incidenti stradali o sportivi, con esiti cerebromidollari avvenuti entro il compimento del trentesimo anno di età;
- al sostentamento di istituti che si dedicano alla cura di invalidità specifiche di cui al presente punto;
- alla erogazione di borse di studio a ragazzi economicamente bisognosi.

La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La fondazione non ha scopo di lucro e pertanto durante tutta la sua esistenza non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 5

Per realizzare i suoi scopi istituzionali la fondazione si propone di svolgere esclusivamente la propria attività nei settori dell'istruzione e dell'assistenza sociale e socio - sanitaria. Pertanto potrà, nei limiti e previo ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla legge, a titolo esemplificativo:

- promuovere, creare, organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, scuole, centri di accoglienza e di educazione sanitaria per i soggetti cui è rivolta la propria attività, nonché, per le loro famiglie;
- sostenere, ammodernare e recuperare istituti o centri allo scopo già esistenti;
- avviare e sostenere progetti, ricerche, studi, sperimentazioni ed altre iniziative e attività sanitarie ed assistenziali a favore dei destinatari della sua attività;
- sostenere sul piano organizzativo, finanziario e gestionale le altre istituzioni pubbliche o private, già operanti nei settori di intervento istituzionale, anche in campo sanitario, eventualmente addivenendo alla stipula di accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione;

- sensibilizzare l'opinione pubblica e i competenti organismi internazionali, statali, regionali e locali in ordine ai problemi dei soggetti cui è rivolta la propria attività, promuovendo e organizzando convegni e altre manifestazioni di carattere culturale, artistico e scientifico;
- curare l'edizione, e la stampa di libri, riviste e altre pubblicazioni riguardanti i settori di proprio intervento, nei limiti consentiti dalla legge 5 Agosto 1981 n.416 così come modificata dalla legge 7 Marzo 2001 n. 62,;
- partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi e altre forme associative, pubbliche o private, che abbiano per oggetto scopi affini o connessi a quelli della fondazione, nei limiti di legge;
- costituire nuove società o partecipare a società esistenti, quando esse abbiano per oggetto attività considerate strettamente accessorie o strumentali rispetto agli scopi istituzionali della fondazione, nei limiti di legge;
- istituire premi e borse di studio e contratti di ricerca;
- promuovere corsi di formazione e aggiornamento per il personale che opera nei settori di proprio intervento;
- promuovere in via occasionale raccolte pubbliche di fondi, anche attraverso offerte di modico valore o servizi, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- avvalersi della collaborazione di altri enti e società sia di natura privata che pubblica, italiani o stranieri, addivendo alla stipula di appositi accordi e convenzioni;
- la fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle inerenti ai settori prescelti ad eccezione di quelle, anche di natura imprenditoriale e commerciale, considerate direttamente connesse ovvero accessorie per natura a condizione che le stesse non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionali e purchè i relativi proventi non superino la misura del 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'organizzazione o il diverso limite fissato dalla legge per le O.N.L.U.S..

Articolo 6

I soci fondatori FAGIOLI MASSIMO, TOZZI MORENO, ROSATI RENZO ZUCCHINI RENZO ed il COMUNE DI PELAGO, come sopra rappresentato, volendo dotare la fondazione di un patrimonio iniziale, per puro spirito di liberalità e a titolo di donazione, sottoscrivono e apportano irrevocabilmente ognuno la somma di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), in contanti e così per complessivi 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Articolo 7

La fondazione è retta dallo Statuto che previa lettura da me Notaio data in presenza dei testimoni viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale.

Articolo 8



La fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri nominati dai fondatori, a norma dell'art. 5 dello statuto, nelle seguenti persone:

- **FAGIOLI MASSIMO**, come sopra generalizzato, Presidente;
- **TOZZI MORENO**, come sopra generalizzato, Vice Presidente;
- **Zucchini Renzo**, come sopra generalizzato, Consigliere.

Articolo 9

In attesa del riconoscimento della personalità giuridica della fondazione da parte della competente autorità, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato espressamente ad intraprendere tutte quelle iniziative ed a svolgere tutte quelle attività ritenute utili o necessarie per avviare il funzionamento del nuovo ente.

Quindi il Consiglio di Amministrazione potrà esercitare i poteri inerenti alla gestione ordinaria e alla preparazione e redazione dei progetti della fondazione.

In tale periodo la rappresentanza legale della fondazione è devoluta al Presidente o, in sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.

Articolo 10

Il Presidente e il Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, vengono delegati a svolgere tutte le pratiche necessarie per chiedere alla competente autorità il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione e per conseguire la sua iscrizione all'anagrafe delle O.N.L.U.S., apportando eventualmente al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero richieste dagli organi competenti nel corso dei relativi procedimenti.

Articolo 11

Il presente atto comportando una donazione da parte dei fondatori a favore di un ente fondazionale per il quale verrà richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, gode dell'esenzione dall'imposta sulle donazioni di cui agli artt. 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 nonché dall'imposta di bollo trattandosi di organismo O.N.L.U.S..

Articolo 12

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione. Io Notaro ho letto questo atto, presenti i testimoni, ai comparenti che interpellati lo approvano.

Scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte di mio pugno su 8 (otto) pagine oltre la presente di 3 (tre) fogli, viene firmato in calce, sul margine dei fogli intercalari nonché sull'allegato, dai comparenti, dai testimoni e da me Notaro a norma di Legge, alle ore 19,45.

Firmato Fagioli Massimo

Firmato Tozzi Moreno

Firmato Rosati Renzo

Firmato Zucchini Renzo

Firmato Migliorini Giuliano

Firmato Vaggelli Laura (teste)

Firmato Rivoli Jessica (teste)

Firmato Notaio Francesco Donnini



STATUTO

1) Costituzione

E' costituita una Fondazione sotto la denominazione
"FONDAZIONE FEDERICO FAGIOLI - ONLUS"

2) Sede

La sede della Fondazione è stabilita in **Pontassieve (FI), via del Capitano n. 7**

3) Scopo

Scopo della Fondazione, rivolto esclusivamente ai giovani e nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'attuazione di iniziative dirette all'assistenza sociale e socio - sanitaria ed in particolare:

- al sostenimento e recupero di persone che hanno subito incidenti stradali o sportivi, con esiti cerebromidollari avvenuti entro il compimento del trentesimo anno di età;
- al sostentamento di istituti che si dedicano alla cura di invalidità specifiche di cui al presente punto;
- alla erogazione di borse di studio a ragazzi economicamente bisognosi.

La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

4) Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di atto costitutivo, atto al quale il presente statuto è allegato, quale sua parte integrante e sostanziale.

Lo stesso patrimonio potrà essere aumentato con donazioni, offerte, disposizioni testamentarie, con le modalità e sotto le condizioni prescritte dalla legge in materia.

I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, come pure i contributi ricevuti e gli avanzi di gestione, dovranno essere interamente impiegati per la realizzazione delle attività della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


5) Consiglio di Amministrazione

La Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.

La determinazione del numero dei Consiglieri, come la loro nomina o sostituzione, in tutti i casi in cui venissero a mancare per dimissioni od altro, spetta ai Consiglieri in ca-



rica; anche i nuovi Consiglieri sono eletti a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui all'art. 10 - lett. d) comma 1, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
- c) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- d) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri;
- e) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione;
- f) il Consiglio potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta motivata di almeno tre membri del medesimo.

La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante invio di telegrammi inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di più della metà dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, ed il Vicepresidente in sua assenza o impedimento, rappresentano l'ente di fronte a terzi o in giudizio e danno esecuzione alle delibere del Consiglio.

Le cariche ricoperte dai Consiglieri sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

6) Esercizio e bilancio

Gli esercizi finanziari hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.



Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

7) Durata ed estinzione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la Fondazione è dotata dovrà essere devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

8) Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Firmato Fagioli Massimo

Firmato Tozzi Moreno

Firmato Rosati Renzo

Firmato Zucchierini Renzo

Firmato Migliorini Giuliano

Firmato Vaggelli Laura (teste)

Firmato Rivoli Jessica (teste)

Firmato Notaio Francesco Donnini



Copia conforme al suo originale

Prato, li 6/3/2013

Franco D'Amico

